



N. 64 del 29/12/2020

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:IMPOSTA DI SOGGIORNO. ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 DEL 14.03.2011. MODIFICA NORMATIVA INTRODOLTA CON LA LEGGE N. 34/2020, ART. 180 E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IN MERITO ALLE MODALITA' E TIPOLOGIE DI ESENZIONE (ART.4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO).

L'anno duemilaventi il mese di Dicembre il giorno ventinove alle ore 18:00 in modalità video conferenza, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

Nominativo		Nominativo	
PASCUZZI DOMENICO	P	SANCHIONI MATTEO	AG
GIROLOMONI MARILA	P	GERBONI RAFFAELLA	P
FABBRI ROBERTA	P	MANDRELLI EVARISTO	P
TAGLIABRACCI AROLDO	P	BALDASSARRI MATTEO	P
REGGIANI ROBERTO	P	MELCHIORRI MONICA	P
BIAGIONI ROSSANA	P	CASTEGNARO DARA	AG
VITA STEFANO	P		

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 111

Assume la presidenza la Sig.ra Biagioni Rossana, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visti:

- l'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 12 aprile 2012 e successive integrazioni, di istituzione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01 giugno al 30 settembre di ogni anno solare e di approvazione del relativo Regolamento comunale;

Considerato che l'art. 180 del D.L 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che:

comma 3: *"All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»";*

comma 4: *"All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";*

Dato atto che dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;

- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

Ravvisata la necessità di emendare il Regolamento dell'imposta di soggiorno in considerazione della novella normativa richiamata, secondo le modifiche esplicitate nel prospetto di cui all'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamato il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

Vista la corrispondenza intervenuta fra le associazioni di categoria e l'Amministrazione comunale tendente a modifiche del regolamento dell'imposta di soggiorno, chiedendo di comunicare all'ente eventuali osservazioni e suggerimenti entro il 15.12.2020 (agli atti del servizio tributi);

Dato atto che nell'incontro del 09.12.2020, nello specifico avvenuto con l'“Associazione Albergatori” e l'Associazione “Welcome To Gabicce” di Gabicce Mare, si è provveduto all'esame delle proposte avanzate dall'Amministrazione al fine di adeguare il regolamento all'evoluzione giurisprudenziale ed agli orientamenti dottrinali e pratici formati successivamente alla sua approvazione, tenendo conto anche delle esperienze maturate nei primi sei anni di applicazione del tributo;

Dato atto che, in seguito a ponderata valutazione delle proposte formulate, si è provveduto ad integrare e modificare l'articolo riferito alle tipologie di esenzione (art. 4), come da testo riportato nell'Allegato “A” al presente atto;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica della proposta”;
- Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”;

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno, di cui al prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che, in ragione delle modifiche di cui al precedente punto 1), il testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno è quello risultante nell'allegato B), che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di confermare, per l'annualità 2020, in via transitoria ed in ragione dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19, le scadenze per il versamento dell'imposta e per l'espletamento degli adempimenti connessi stabilite con delibera di G.C. n. 40 del 26.05.2020;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 è il Responsabile del Servizio Tributi.
6. di dare atto che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, si chiede al Consiglio comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere all'immediata pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del D.L. 201/2011.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITA la relazione del Sindaco e l'intervento del Consigliere Baldassarri Matteo;

CON VOTO UNANIME DI n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[x] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione CON VOTO UNANIME DI n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Biagioni Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE

Ricci Sandro